



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Risorse
Il Dirigente



CAPITOLATO D'ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA'

disciplina comune per i lotti 3-4-5

(salvo le specifiche riportate in scheda di polizza e nel prospetto franchigie scoperti e limiti di indennizzo per ogni Contraente)

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente Comune di Casalecchio di Reno

Veicolo assicurati Sono assicurati i veicoli, non di proprietà del Contraente utilizzati da:

- Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri), Dipendenti, Direttore Generale, Segretario Comunale, Amministratori dell'Istituzione del Comune Contraente, per l'espletamento del relativo incarico / mandato, per missione, servizio o adempimento d'ufficio.

Rischi assicurati

Incendio

Furto-rapina

Danni accidentali

Somma assicurata: Il valore commerciale di ciascun veicolo non di proprietà del Contraente, utilizzato dalle persone sopraindicate, con il limite di **€ 20.000,00** (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile).

Durata contrattuale

anni	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
5	annuale	30.04.2014	30.06.2019

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

Parametri di calcolo premio

Km preventivati percorsi ex art. 13	Tasso lordo Km	Premio annuo lordo	Premio minimo lordo
10.000	€	€	€

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente Comune di Zola Predosa

Veicolo assicurati Sono assicurati i veicoli, non di proprietà del Contraente utilizzati da:

- Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri), Dipendenti, Direttore Generale, Segretario Comunale, per l'espletamento del relativo incarico / mandato, per missione, servizio o adempimento d'ufficio.

Rischi assicurati

Incendio

Furto-rapina

Danni accidentali

Somma assicurata: Il valore commerciale di ciascun veicolo non di proprietà del Contraente, utilizzato dalle persone sopraindicate, con il limite di **€ 20.000,00** (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile).

Durata contrattuale

anni	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
5	annuale	30.04.2014	30.06.2019

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

Parametri di calcolo premio

Km preventivati percorsi ex art. 13	Tasso lordo Km	Premio annuo lordo	Premio minimo lordo
10.000	€	€	€

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente ADOPERA Srl

Veicolo assicurati Sono assicurati i veicoli, non di proprietà del Contraente utilizzati da:

- Amministratore Unico, Direttore generale, Dipendenti, per l'espletamento del relativo incarico / mandato, per missione, servizio o adempimento d'ufficio.

Rischi assicurati

Incendio

Furto-rapina

Danni accidentali

Somma assicurata: Il valore commerciale di ciascun veicolo non di proprietà del Contraente, utilizzato dalle persone sopraindicate, con il limite di € **20.000,00** (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile).

Durata contrattuale

anni	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
4	annuale	30.04.2014	30.06.2019

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

Parametri di calcolo premio

Km preventivati percorsi ex art. 13	Tasso lordo Km	Premio annuo lordo	Premio minimo lordo
5.000	€	€	€

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione e/o con la società patrimoniale costituita dal Contraente, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula la polizza, indicato in scheda di polizza
Assicurato:	destinatario dell'assicurazione; soggetto a favore del quale è stipulata la polizza
Impresa:	la Società Assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè lo Studio Garulli Insurance Broker s.r.l.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Somma assicurata:	la somma che rappresenta il limite fino al quale l'Impresa obbligata
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
Franchigia:	parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
Ente:	il Contraente, e la società patrimoniale costituita dal contraente ove indicata in scheda di polizza alla voce Contraente.
Veicolo:	ogni macchina di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui all'art. 47 del Codice della Strada (legge 01.08.2003 n. 214) e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 CC.

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CC)

ART.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART.9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.11 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BENI ASSICURATI ED AMBITO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

ART.13 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante la presente assicurazione sono da intendersi i veicoli non di proprietà del Contraente utilizzati dai soggetti indicati in scheda di polizza al punto veicoli assicurati. Sono coperti da garanzia assicurativa tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati purché non iscritti al P.R.A. a nome del Contraente.

ART.14 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- a) per i Dipendenti, in quanto gli stessi siano stati preventivamente autorizzati secondo le procedure vigenti o in uso presso il Comune e/o Adopera Srl;
- b) per i restanti soggetti, in tutti i casi in cui sia attestato l'espletamento del mandato, incarico amministrativo, compito d'ufficio o trasferimento dalla propria abitazione o dimora o luogo di lavoro al luogo di espletamento dello stesso.

ART.15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al precedente art.13, sofferti durante il loro utilizzo su aree pubbliche o private e per gli scopi di cui al citato articolo e conseguenti a:

- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- furto, rapina, estorsione o tentativo di tali reati e/o danni conseguenti alla circolazione successiva agli stessi;
- danni accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada).

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, nonché dei Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

ART.16 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- direttamente od indirettamente dovuti a, o causati, da colpi di stato civile o militare, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART.17 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER I RISCHI INCENDIO, FURTO-RAPINA)

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Sia in caso di danni parziali che totali restano fermi gli eventuali scoperti previsti dalle condizioni di polizza.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'Impresa, in nessun caso, sarà tenuta a pagare somma superiore a **€ 20.000,00** per veicolo assicurato.

ART.18 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER IL RISCHIO "DANNI ACCIDENTALI")

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale del veicolo al momento immediatamente precedente il sinistro, sarà pari:

- in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tener conto del degrado d'uso;
- in caso di danno totale, al valore commerciale del veicolo ante sinistro, dedotto il valore di recupero.

L'Impresa in nessun caso sarà tenuta a pagare somma superiore a **€ 20.000,00** per veicolo assicurato.

ART.19 FRANCHIGIA

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti indicati nello specifico prospetto in calce al presente capitolato d'onere.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni contrattuali:

1. Servizio di Protezione Civile
2. Deroga termine di denuncia di sinistro
3. Modalità di denuncia di sinistro
4. Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno
5. Modalità per la liquidazione degli indennizzi
6. Pagamento indennizzi
7. Costituzione del premio - Obbligo delle parti contraenti
8. Buona Fede
9. Esonero denuncia altre assicurazioni
10. Esonero denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati
11. Proroga termini di pagamento premio
12. Durata del contratto
13. Rinuncia al diritto di rivalsa
14. Deroga Foro competente e sede arbitrale
15. Colpa grave
16. Gestione vertenze

17. Coassicurazione e delega
18. Deroga termini di recesso per sinistro
19. Gestione dei sinistri con franchigia
20. Interpretazione della polizza
21. Informazione sinistri
22. Clausola Broker
23. Clausola risolutiva espressa

1. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

La presente assicurazione è operante anche durante l'espletamento di incarichi e/o servizi di protezione civile, previamente autorizzati dal Comune.

2. DEROGA TERMINE DI DENUNCIA DI SINISTRO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

3. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Impresa l'avvenuto sinistro, fornendo alla stessa la seguente documentazione:

a) per sinistri accaduti a veicoli condotti da dipendenti:

- attestazione del Comune che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o adempimento di servizio preventivamente autorizzato;
- dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

b) per sinistri accaduti da veicoli condotti dalle restanti categorie di soggetti assicurati:

- attestazione del Comune che il sinistro è avvenuto in occasione di espletamento del mandato o incarico amministrativo o compito d'ufficio o trasferimento dall'abitazione o dimora o sede di lavoro al luogo di svolgimento del mandato;
- dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

Il Comune fornirà inoltre all'Impresa le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

4. MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento, sono effettuate dall'Impresa e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine l'Impresa dovrà inviare al beneficiario una proposta di indennizzo.

Qualora egli non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su sua richiesta, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dall'Impresa, uno dal beneficiario ed il terzo di comune accordo o, in difetto e su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di residenza del Contraente. L'Impresa ed il beneficiario sosterranno ciascuna le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza e la loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione di un arbitro dissenziente.

5. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

L'Impresa, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. L'indennizzo da liquidare oltre i termini indicati nel comma precedente per effetto di contestazioni risolte con il ricorso all'arbitrato, sarà maggiorato degli interessi legali relativamente al periodo trascorso tra l'accadimento del sinistro ed il pagamento dell'indennizzo. In ogni caso l'Impresa rimetterà gli indennizzi direttamente al beneficiario, dandone comunicazione al Comune.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore degli automezzi assicurati, ovvero di risarcimenti percepiti da terzi responsabili del danno.

6. PAGAMENTO INDENNIZZI

L'Impresa si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o il Contraente.

7. COSTITUZIONE DEL PREMIO - OBBLIGO DELLE PARTI CONTRAENTI

Il premio dell'assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti pro tempore, viene pattuito come indicato in scheda di polizza sulla base dei parametri preventivati assunti a base di calcolo del premio. Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Impresa i dati consuntivi relativi all'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per ragioni di servizio dai veicoli utilizzati dai soggetti assicurati. Le differenze attive e/o passive (salvo la pattuizione di un premio minimo acquisito anticipato) risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso di dichiarazioni inesatte, l'Impresa riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

8. BUONA FEDE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

9. ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Comune è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o il Comune stesso avessero in corso o stipulassero per gli stessi rischi.

10. ESONERO DENUNCIA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Comune è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi degli automezzi assicurati, per la cui identificazione si farà riferimento alla dichiarazione di cui alla precedente Pattuizione Contrattuale n. 3 "Modalità di denuncia del sinistro".

11. PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevata a 90 giorni. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

12. DURATA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del **30.04.2014**, e scadenza alle ore 24.00 del **30.06.2019**, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 15 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle

garanzie previste; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, l'Amministrazione potrà richiedere la proroga delle garanzie ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

13. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'Impresa dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa, prevista dall'art. 1916 del C.C., nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso di dolo.

14. DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che foro competente e sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle della residenza del Contraente.

15. COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

16. GESTIONE VERTENZE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Impresa si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

17. COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

18. DEROGA TERMINI DI RECESSO PER SINISTRO

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale disdetta avrà effetto dalla prima scadenza annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 90 giorni da detta scadenza.

19. GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

20. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte hanno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

21. INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

22. CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in Borgo Ronchini, 9, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al **12%** dei premi imponibili complessivamente pagati.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Recupero delle cose rubate
2. Incendio e danni da atti socio-politici
3. Incendio e danni da eventi naturali
4. Ricorso terzi da incendio
5. Danni da trasporto occasionale di vittime della strada
6. Danni da scasso
7. Valore a nuovo
8. Assicurazione nella forma a primo rischio assoluto
9. Rottura di cristalli
10. Traino a seguito di guasto e/o incidente
11. Recupero del veicolo
12. Spese di rimessaggio
13. Invio automezzo per la prosecuzione del trasporto
14. Beni trasportati

1. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. Le cose recuperate sono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa abbia risarcito il danno solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione fra l'Impresa e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo all'Impresa

l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno, l'Impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

2. INCENDIO E DANNI DA ATTI SOCIO-POLITICI

La garanzia è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata alle Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Dopo ogni denuncia di sinistro, l'Impresa può recedere dalla garanzia prestata, secondo le modalità previste dalle Pattuizioni Contrattuali.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

3. INCENDIO E DANNI DA EVENTI NATURALI

La garanzia è estesa ai danni da Incendio nonché agli altri danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali; sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

4. RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi di Legge (Titolo X D.Lgs 07.09.2005 nr. 209 e successive modifiche ed integrazioni), risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi, con il limite massimo di **€ 100.000,00** per sinistro. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

5. DANNI DA TRASPORTO OCCASIONALE DI VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa entro il limite di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

6. DANNI DA SCASSO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi suddetti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia "Furto - Rapina".

7. VALORE A NUOVO

In caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato o il natante non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo o del natante.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed ai veicoli ad uso promiscuo, in caso di sinistro totale che avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione degli stessi, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

8. ASSICURAZIONE NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione si precisa che la garanzia è prestata nella forma "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza di **€ 20.000,00**, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

9. ROTTURA DI CRISTALLI

L'impresa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o da fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata dalla polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione di nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchietto retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

10. TRAINO A SEGUITO DI GUASTO E/O INCIDENTE

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

11. RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimosso sulla sede stradale

l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di recupero del veicolo.

12. SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di rimesaggio per le prime 24 ore.

13. INVIO AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese, purchè documentate, sostenute per l'invio di altro automezzo per consentire la prosecuzione del trasporto merci. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari ad Euro 1,00 per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata.

In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia all'Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione.

14. BENI TRASPORTATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai beni ed effetti personali (esclusi gioielli, ed oggetti di metallo prezioso) a bordo dei veicoli utilizzati, fino alla concorrenza di:

- beni ed effetti personali **€ 1.000,00** per sinistro;
- denaro **€ 150,00** per sinistro.

La garanzia è prestata con l'applicazione per ogni sinistro di un franchigia di **€ 50,00**.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO a valere per ogni Contraente

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Ricorso terzi da Incendio	0,00	Euro 100.000,00 per sinistro
Danni da trasporto occasionale di vittime della strada	0,00	Euro 300,00 per evento
Incendio	0,00	Euro 20.000,00 per veicolo assicurato
Furto – Rapina	0,00	Euro 20.000,00 per veicolo assicurato
Incendio e danni da atti socio-politici	10% con il min. di Euro 300,00 per sinistro	Euro 20.000,00 per veicolo assicurato
Incendio e danni da eventi naturali	10% con il min. di Euro 300,00 per sinistro	Euro 20.000,00 per veicolo assicurato
Danni accidentali	10% con il min. di Euro 300,00 per sinistro	Euro 20.000,00 per veicolo assicurato
Rottura cristalli	0,00	Euro 250,00 per ciascun veicolo
Traino	0,00	Euro 1.000,00
Recupero del veicolo	0,00	Euro 1.000,00
Spese di rimessaggio	0,00	Euro 500,00
Invio di automezzo per la prosecuzione del trasporto	Nessuna	Euro 250,00 per veicoli non di proprietà Euro 1,00 per Km. per veicoli di proprietà max. Euro 500,00
Beni trasportati	50,00	Euro 1.000,00 per sinistro
Beni trasportati – denaro	50,00	Euro 150,00 per sinistro